



COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

QUANDO SI VOTA

Domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 si svolgeranno le operazioni di voto per l'elezione del Sindaco di Tolentino, del Consiglio comunale e per i Referendum in materia di riforma del Csm, di abolizione della legge Severino, di limiti agli abusi della custodia cautelare, di separazione delle funzioni dei magistrati e la loro equa valutazione.

Lo scrutinio dei voti per i Referendum inizierà a partire dalle ore 23.00 subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. Lo scrutinio per le elezioni amministrative invece inizierà dalle ore 14.00 di lunedì 13 giugno.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco avrà luogo domenica 26 giugno.

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto:

- PER I REFERENDUM: 14.525 elettori iscritti di cui 6.944 maschi e 7.581 femmine
- PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 17.738 elettori iscritti di cui 8.540 maschi e 9.198 femmine

DOVE SI VOTA

Seggio N. 1	Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2	Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3	Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2
Seggio N. 4	Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5	Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 6	Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4
Seggio N. 7	Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8	Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9	Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15
Seggio N. 10	Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2
Seggio N. 11	Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2
Seggio N. 12	Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4
Seggio N. 13	Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15
Seggio N. 14	Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1
Seggio N. 15	Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1
Seggio N. 16	Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4
Seggio N. 17	Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2
Seggio N. 18	Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11
Seggio N. 19	Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11

COME SI VOTA

L'elettore riceverà sei schede, cinque per i referendum abrogativi, una per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco, gli elettori avranno la possibilità di rifiutare una o più schede, per non essere conteggiati in quella determinata consultazione e non influire sul relativo quorum.

REFERENDUM ABROGATIVI

Si voterà per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a: incandidabilità dopo la condanna, separazione delle carriere, riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, custodia cautelare durante le indagini e valutazione degli avvocati sui magistrati.

Per quanto attiene la modalità di voto, si tratta di un referendum abrogativo, cioè ciascun elettore può:

- apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata, cioè cancellata;
- apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.

Ecco i quesiti nel dettaglio:



Referendum n. 1 - scheda di colore rosso

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Testo del quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?»

Referendum n. 2 - scheda di colore arancione

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Testo del quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni"?»

Referendum n. 3 - scheda di colore giallo

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Testo del quesito:

«Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall'art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art.13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi

dell'art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art.13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art.13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art.13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160."?»

Referendum n. 4 - scheda di colore grigio

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Testo del quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.7, comma 1, lettera a)"; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?».

Referendum n. 5 - scheda di colore verde

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Testo del quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n.195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art.23, né possono candidarsi a loro volta"?»

QUORUM

Per la validità dei referendum abrogativi è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'elettore per esprimere il suo voto può:

- tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;
- tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;
- esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

All'eventuale turno di ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto.

FAC SIMILE SCHEDA

SILVIA LUCONI <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small>		MASSIMO D'ESTE <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small>	
			
			
			
MAURO SCLAVI <small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small>			
			
			

FAC-SIMILE

TESSERA ELETTORALE

Il Ministero dell'Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30, venerdì 10 e sabato 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica 12 giugno con lo stesso orario delle operazioni di voto.

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

DATE E LUOGHI RILASCIO CERTIFICAZIONI PER GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI O FISICAMENTE IMPEDITI

Le certificazioni mediche per gli elettori fisicamente impediti (per voto assistito) o non deambulanti (voto in sedi esenti da barriere architettoniche) saranno rilasciate nelle date e nelle sedi di seguito riportate:

giovedì 9 giugno – Macerata U.O.C. Medicina legale Sede Area Vasta 3 Via Annibali 31/1. Le visite si effettueranno previo appuntamento telefonico al numero 0733/2572716, contattando la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

venerdì 10 giugno – Tolentino viale della Repubblica. Le visite si effettueranno previo appuntamento telefonico al numero 0733/900256, contattando la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

sabato 11 giugno – Macerata U.O.C. Medicina legale Sede Area Vasta 3 Via Annibali 31/1. Le visite si effettueranno previo appuntamento telefonico al numero 0733/2572716, contattando la segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

domenica 12 giugno – Macerata U.O.C. Medicina legale Sede Area Vasta 3 Via Annibali 31/1

Il medico legale sarà disponibile dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Chiamare il numero 0733/2572716.

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel. 0733.901250/251/252